

COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN)



Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del Comune di Monte San Vito

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2019

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 -Trattamento dei dati personali

Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell’Impianto e funzionalità aggiuntive

CAPO II SOGGETTI

Art. 6 - Titolare del trattamento dei dati personali

Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 9 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

Art. 12 - Informativa

Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 14 - Diritti dell’interessato

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio

Art. 17 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento garantisce che i sistemi di videosorveglianza installati dal Comune di Monte San Vito per perseguire i propri fini istituzionali, rispettino tutte le norme poste dall'ordinamento a tutela della riservatezza delle persone.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e rilevati esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata;
 - b. per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per “titolare”, il Comune di Monte San Vito nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - g. per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monte San Vito, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale.
2. Gli impianti di videosorveglianza, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, ai sensi del D.L. 23.02.2009 n.11, convertito in L. 24.04.2009 n.38 e individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione del Comune di Monte San Vito ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- c) al controllo di determinate aree anche ai fini della tutela ambientale;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) a garantire la Protezione civile e a monitorare aree eventualmente a rischio;
 - g) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali.
3. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
 4. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza consentirà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, gestiti dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Lo stesso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzati mediante dati anonimi o se necessario, utilizzando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art 5 - Caratteristiche tecniche dell'Impianto e funzionalità aggiuntive

1. Il Sistema si compone di una serie di telecamere IP che comunicano i dati esclusivamente alla centrale operativa ed è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione in fibra ottica, cablaggio strutturato in rame e ponti radio wireless. Lo scambio delle informazioni avviene mediante controllo IP.
2. Il sistema è a circuito chiuso (mediante tecnologia VLAN) e i pacchetti dati sono protetti e crittografati. I relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.
3. Tale sistema è suscettibile di futura implementazione e adeguamento alle varie esigenze in divenire.
4. Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza può essere dotato di allarmi connessi a particolari eventualità.
5. Eventuali altre funzionalità possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate o a richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine per i loro fini istituzionali.
6. I monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio comunale sono installati presso la sede della Polizia Locale.

CAPO II

SOGGETTI

Art. 6 - Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Monte San Vito, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi della vigente normativa.

Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Sindaco designa e nomina il Responsabile per il trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett.e), individuato nella figura del Responsabile della Polizia Locale o di un suo delegato ed i compiti affidati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente regolamento e le istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse. Inoltre vigila sull'utilizzo dei sistemi e che il trattamento delle immagini e dei dati avvenga in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore.
3. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
2. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Con l'atto di nomina, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Gli incaricati saranno scelti tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Il sistema è configurato in maniera tale che il Responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse password, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
6. È vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.
7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.

Art. 9 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è esclusivamente consentito oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile ed agli incaricati e addetti ai servizi.
2. Accessi di persone diverse da quelli sopra indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, in presenza del Responsabile o dell'incaricato.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare acquisizioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Forze dell'Ordine il sistema può essere utilizzato direttamente dalle stesse mediante accessi autorizzati e controllati dal Responsabile delle immagini mediante apposito formale atto autorizzativo.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2 lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante del reparto.
3. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate alle Forze dell'Ordine che hanno ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.
4. Tra i dati raccolti tramite l'impianto non ve ne sono di regola da considerarsi sensibili. Qualora, per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento di dati di questo tipo lo stesso deve avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 12 – Informativa

1. Il Comune di Monte San Vito in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “ Comune di Monte San Vito -

Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di prevenzione, repressione e sicurezza”.

2. Il Comune di Monte San Vito rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa relativa alla normativa vigente.

Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo delle immagini da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - d) alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per la richiesta di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Le richieste non possono essere inoltrate dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione di approvazione ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione.